

COMUNE DI COMABBIO  
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

D.LGS. 15.11.1993, N.507

CAPO I  
**NORME GENERALI**

**ART.1**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E DI QUELLI ASSIMILABILI, AI SENSI DELL'ART.21 COMMA 2 LETT.G) DECRETO RONCHI, SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, E' ISTITUITA APPOSITA TASSA ANNUALE, DA APPLICARE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993, N.507 E CON L'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

**ART.2**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRA LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA TASSA SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA LEGGE, DETTANDO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

**ART.3**  
**SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E' DISCIPLINATO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. AD ESSO SI FA RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ASPETTI CHE RILEVANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA (ZONA SERVITA, DISTANZA DEI PUNTI DI RACCOLTA POSTI LUNGO LA PUBBLICA VIA).

**ART.4**  
**PRESUPPOSTO DELLA TASSA, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI**

LA TASSA E' DOVUTA PER L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DI LOCALI ED AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITI, AD ESCLUSIONE DELLE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI O ACCESSORIE (TERRAZZI, BALCONI ..) DI CIVILI ABITAZIONI DIVERSE DALLE AREE A VERDE. SONO INVECE TASSABILI PER INTERO LE AREE SCOPERTE OPERATIVE NONCHE' QUELLE ACCESSORIE /PERTINENZIALI DELLE AREE OPERATIVE STESSE.

IN BASE ALLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 507/93, SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO IN OGGETTO SONO, COLORO CHE OCCUPANO O DETENGONO LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, ESISTENTI NELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI E' ISTITUITO E ATTIVATO O COMUNQUE RESO IN MANIERA CONTINUATIVA IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

SONO ESCLUSI DAL TRIBUTO – SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI, A CONDIZIONE CHE QUESTI DIMOSTRINO DI AVERNE DIRITTO, CON DECORRENZA DALL'ANNO SUCCESSIVO -:

- I LOCALI E LE AREE CHE NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI O PER LA LORO NATURA O PER IL PARTICOLARE USO CUI SONO DESTINATI O ANCORA PERCHE' RISULTINO IN CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA' NEL CORSO DELL'ANNO. PRESENTANO TALI CARATTERISTICHE , A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: CENTRALI TERMICHE E LOCALI RISERVATI AD IMPIANTI TECNOLOGICI, QUALI CABINE ELETTRICHE, VANI ASCENSORI, CELLE FRIGORIFERE, LOCALI DI ESSICCAZIONE E STAGIONATURA (SENZA LAVORAZIONE), SILOS E SIMILI, OVE NON SI ABBIA DI REGOLA PRESENZA UMANA - SOFFITTE, RIPOSTIGLI, STENDITOI, LAVANDERIE, LEGNAIE E SIMILI, LIMITATAMENTE ALLA PARTE DEL LOCALE DI ALTEZZA NON SUPERIORE A MT.1.50, NELLA QUALE NON SIA POSSIBILE LA PERMANENZA. - PARTI IN COMUNE DEL CONDOMINIO DI CUI ALL'ART.1117 DEL CODICE CIVILE, ESCLUSE LE AREE CORTILIZIE A GIARDINO O A PARCO - LA PARTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RISERVATA, DI NORMA AI SOLI PRATICANTI, SIA CHE DETTI IMPIANTI SIANO UBICATI IN AREE SCOPERTE SIA IN LOCALI - TERRAZZE SCOPERTE E SIMILI - UNITA' IMMOBILIARI PRIVE DI MOBILI E SUPPELLETTILI E DI UTENZE (GAS, ACQUA, LUCE) - FABBRICATI DANNEGGIATI, NON AGIBILI, IN RISTRUTTURAZIONE, PURCHE' TALE CIRCOSTANZA SIA CONFERMATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE. TALI CIRCOSTANZE DEVONO ESSERE

INDICATE NELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE ED ESSERE DIRETTAMENTE RILEVABILI IN BASE AD ELEMENTI OGGETTIVI O IDONEA DOCUMENTAZIONE.

- LA PARTE DELLE SUPERFICI TASSABILI DOVE SI PRODUCONO RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E SPECIALI, ALLO SMALTIMENTO DEI QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERE I PRODUTTORI DEGLI STESSI;
- I LOCALI E LE AREE SCOPERTE PER LE QUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELL'ORDINARIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER EFFETTO DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI, DI ORDINANZE IN MATERIA SANITARIA, AMBIENTALE O DI PROTEZIONE CIVILE OVVERO DI ACCORDI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI ORGANI DI STATO ESTERI;
- LE AREE COMUNI DEL CONDOMINIO DI CUI ALL'ART.1117 CODICE CIVILE CHE POSSONO PRODURRE RIFIUTI; RESTA FERMA L'OBBLIGAZIONE DI COLORO CHE OCCUPANO O DETENGONO PARTI COMUNI IN VIA ESCLUSIVA;
- I LOCALI ED AREE UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI CULTI AMMESSI NELLO STATO CON ESCLUSIONE DEI LOCALI ANNESSI AD USO ABITATIVO O AD USI DIVERSI DA QUELLO DEL CULTO IN SENSO STRETTO.

#### **ART.5 ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITA'**

NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE DI ESSA OVE, PER SPECIFICHE CARATTERISTICHE STRUTTURALI O PER DESTINAZIONE, SI FORMINO DI REGOLA RIFIUTI SPECIALI, NON ASSIMILABILI AGLI URBANI,( SALVO I RIFIUTI SPECIALI INDICATI IN TABELLA A) CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE), TOSSICI O NOCIVI, ALLO SMALTIMENTO DEI QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I PRODUTTORI STESSI IN BASE ALLE NORME VIGENTI.

PER LE ATTIVITA' DI SEGUITO ELENCAE,(ESCLUSI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI, MENSE, SPOGLIATOI E SERVIZI), OVE RISULTI DIFFICILE DA DETERMINARE LA SUPERFICIE IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI, IN QUANTO LE OPERAZIONI RELATIVE NON SONO ESATTAMENTE LOCALIZZATE, SI APPLICA LA DETASSAZIONE NEI TERMINI SOTTOINDICATI, FERMO RESTANDO CHE LA DETASSAZIONE VIENE ACCORDATA A RICHIESTA DI PARTE, ED A CONDIZIONE CHE L'INTERESSATO DIMOSTRI, ALLEGANDO LA PREVISTA DOCUMENTAZIONE, L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE RIPARAZ. VEICOLI	60%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIB. CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	50%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
VERNICIATURE, GALVANOTECNICI, FONDERIE	60%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTI (NON FACENTI PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE OPERANO IN FORMA ORGANIZZATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO E PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 833/1978)	20%

## **ART.6 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE**

GLI ARTT.59, 66 E 67 DEL D.LGS. 507/93 INDIVIDUANO UNA SERIE DI AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI CHE DIMOSTRINO DI AVERNE IL DIRITTO, CON DECORRENZA DALL'ANNO SUCCESSIVO, CHE SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO:

- UNA RIDUZIONE DEL 40% NELLE ZONE IN CUI NON E' EFFETTUATA LA RACCOLTA IN REGIME DI PRIVATIVA;
- UNA RIDUZIONE DEL 40% SE IL SERVIZIO E' EFFETTUATO IN GRAVE VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI E ALLA FREQUENZA DELLA RACCOLTA;
- UNA RIDUZIONE DEL 40% SE NELLE ZONE ESTERNE AL CENTRO ABITATO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SIA LIMITATO A PERIODI STAGIONALI. IN TALE IPOTESI IL TRIBUTO E', ALTRESI', RIDOTTO IN PROPORZIONE AL PERIODO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO;
- UNA RIDUZIONE SINO AD UN MASSIMO DI UN TERZO PER ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE;
- UNA RIDUZIONE NON SUPERIORE AD UN TERZO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE CHE RISIEDA O ABBIA LA DIMORA PER PIU' DI SEI MESI ALL'ANNO, IN LOCALITA' FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE;
- UNA RIDUZIONE NON SUPERIORE AL 30% PER GLI AGRICOLTORI OCCUPANTI LA PARTE ABITATIVA DELLA COSTRUZIONE RURALE;
- UNA RIDUZIONE NON SUPERIORE AL 20% NEL CASO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI PER LE QUALI GLI UTENTI DIMOSTRINO DI AVER SOSTENUTO ONERI PER INTERVENTI TECNICI CHE HANNO DETERMINATO UNA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI OPPURE ABBIANO OPERATO UN PRE-TRATTAMENTO CHE AGEVOLI LO SMALTIMENTO.
- UNA RIDUZIONE NON SUPERIORE AD UN TERZO NEL CASO DI LOCALI, DIVERSI DALLE ABITAZIONI, ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD USO STAGIONALE O AD USO NON CONTINUATIVO, MA RICORRENTE, RISULTANTE DA LICENZA O AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAI COMPETENTI ORGANI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

## **ART.7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

LA TASSA E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI LOCALI E DELLE AREE SERVITI IN BASE A TARIFFE DIFFERENZIATE PER CATEGORIE DI USO DEGLI STESSI, NONCHE' AL COSTO DELLO SMALTIMENTO.

LA SUPERFICIE TASSABILE E' MISURATA SUL FILO INTERNO DEI MURI O SUL PERIMETRO INTERNO DELLE AREE SCOPERTE. LE FRAZIONI DI SUPERFICIE COMPLESSIVA RISULTANTI INFERIORI AL MEZZO METRO QUADRATO SI TRASCURANO, QUELLE SUPERIORI SI ARROTONDANO AD UN METRO QUADRATO.

## **ART.8 DENUNCE**

LA QUANTIFICAZIONE DELLA TASSA E' RESA POSSIBILE DALLA DENUNCIA, SU APPOSITI MODELLI PREDISPOSTI DAL COMUNE, CHE I CONTRIBUENTI PRESENTANO ENTRO IL 20 GENNAIO SUCCESSIVO ALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE RELATIVAMENTE A TUTTI I LOCALI ED AREE TASSABILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO.

LA DENUNCIA HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, QUALORA LE CONDIZIONI DI TASSABILITA' SIANO RIMASTE INVARIATE. IN CASO CONTRARIO L'UTENTE E' TENUTO A DENUNCIARE OGNI VARIAZIONE RELATIVA AI LOCALI ED AREE, ALLA LORO SUPERFICIE E DESTINAZIONE.

**ART.9**  
**INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

LA TASSA E' CORRISPOSTA IN BASE A TARIFFA COMMISURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

L'OBBLIGAZIONE DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO L'UTENZA.

LA CESSAZIONE, NEL CORSO DELL'ANNO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE, DA' DIRITTO ALL'ABBUONO DEL TRIBUTO DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DENUNCIA DELLA CESSAZIONE DEBITAMENTE ACCERTATA.

**ART.10**  
**TARIFFE**

LE TARIFFE DEVONO ESSERE ADOTTATE ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

IL PROVVEDIMENTO CHE LE DISPONE DEVE, TRA L'ALTRO RENDER CONTO DEL RAPPORTO TRA LE TARIFFE STESSE ED I DATI REVISIONALI E CONSUNTIVI RELATIVI AI COSTI DEL SERVIZIO, NONCHE' DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO DETERMINATO EVENTUALI AUMENTI.

QUALORA LE TARIFFE NON SIANO DELIBERATE ENTRO I TERMINI DI CUI SOPRA, LA MISURA DELLE STESSE SI INTENDE PROROGATA PER L'ANNO SUCCESSIVO.

L'UNICA POSSIBILITA' DI APPORTARE MODIFICAZIONI TARIFFARIE OLTRE IL TERMINE SOPRA CITATO SI RISCONTRA PER I COMUNI CHE VERSANO IN STATO DI DISSESTO.

**ART.11**  
**GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO**

IL GETTITO DELLA TASSA, CON ESCLUSIONE DI ADDIZIONALI, INTERESSI, E PENALITA', NON PUO' SUPERARE IL COSTO DEL SERVIZIO, (COMPREDENTE NON SOLO LE SPESE INERENTI, MA ANCHE GLI ONERI DIRETTI E INDIRETTI NONCHE' LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI), E NON PUO' ESSERE INFERIORE AL 50% DEL COSTO DI ESERCIZIO QUALE RISULTA DAL CONTO CONSUNTIVO.

**ART.12**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

IL COMUNE DESIGNA UN FUNZIONARIO CUI SONO ATTRIBUITI LA FUNZIONE E I POTERI PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE RELATIVA ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. IL PREDETTO FUNZIONARIO SOTTOSCRIVE LE RICHIESTE, GLI AVVISI, I PROVVEDIMENTI RELATIVI E DISPONE I RIMBORSI.

IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE IL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOMINA.

**ART.13**  
**ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VIGILANZA**

IN PRESENZA DI DENUNCE INFEDELI O INCOMPLETE L'UFFICIO COMUNALE, TRAMITE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE, EMETTE, A PENA DI DECADENZA, AVVISI DI ACCERTAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DENUNCIA INCOMPLETA O INFEDELE E' PRESENTATA.

NEI CASI DI OMISSIONE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PUO' ESSERE EMESSE ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DENUNCIA AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA.

GLI AVVISI IN OGGETTO, DEVONO, ALTRESI', INDICARE IL TERMINE ENTRO IL QUALE E' POSSIBILE PRESENTARE RICORSO E L'ORGANO AL QUALE VA INDIRIZZATO ( COMMISSIONE TRIBUTARIA).

PER GLI ACCERTAMENTI INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI, L'AZIONE RELATIVA PUO' ESSERE AFFIDATA, A MEZZO DI APPOSITE CONVENZIONI, A TERZI SOGGETTI, PRIVATI O PUBBLICI.

A NORMA DELL'ART.73 DEL D.LGS. N. 507/93, AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE E ALLA MISURA DELLE SUPERFICI L'UFFICIO COMUNALE PUO' RIVOLGERE AL CONTRIBUENTE MOTIVATO INVITO A ESIBIRE O A TRASMETTERE ATTI E DOCUMENTI, A RISPONDERE A QUESTIONARI NONCHE' UTILIZZARE DATI LEGITTIMAMENTE ACQUISITI AI FINI DI UN ALTRO TRIBUTO.

IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ALLE RICHIESTE DI CUI SOPRA E' CONSENTITO AGLI AGENTI COMUNALI L'ACCESSO NEI LOCALI PREVIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI. L'IMPORTO DEL TRIBUTO E' LIQUIDATO SULLA BASE DEI RUOLI. I RUOLI IN ESAME DEVONO ESSERE EMESSI A CURA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO E SI DIVIDONO IN PRINCIPALI E SUPPLETIVI. NEGLI ULTIMI TROVANO COLLOCAZIONE GLI IMPORTI O I MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI NONCHE' QUELLI DELLE PARTITE COMUNQUE NON ISCRITTE NEI RUOLI PRINCIPALI.

**LE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI PRINCIPALI POSSONO ESSERE VERSATE IN TRE RATE TRIMESTRALI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE ALL'ART.7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

AI FINI DEL CONTROLLO DEI DATI CONTENUTI NELLE DENUNCE O ACQUISITI IN SEDE DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO TRAMITE RILEVAZIONE DELLA MISURA E DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI IMPONIBILI, L'UFFICIO COMUNALE PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' A CIO' NECESSARIE ESERCITANDO I POTERI PREVISTI DALL'ART.73 DEL D.LGS. N. 507/93 ED APPLICANDO LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO STESSO.

**ART.14  
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

E' ISTITUITA AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS. 507/93 APPOSITA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI PER USO TEMPORANEO, PRECISANDO CHE SI INTENDE TEMPORANEO L'USO INFERIORE A 183 GIORNI DI UN ANNO SOLARE, ANCHE SE RICORRENTE.

IN PRATICA LA TASSA E' DOVUTA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA QUEGLI UTENTI CHE OCCUPANO O DETENGONO TEMPORANEAMENTE - ANCHE A PRESCINDERE DA EVENTUALE AUTORIZZAZIONE - LOCALI O AREE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO O GRAVATI DA SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO.

LA MISURA DELLA TASSA E' RAPPORTATA A GIORNI A QUELLA DELLA TASSA ANNUALE ATTRIBUITA ALLA CATEGORIA CONTENENTE VOCI CORRISPONDENTI DI USO, MAGGIORATA DI UN IMPORTO PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 50%.

L'OBLIGO DELLA DENUNCIA DELL'USO TEMPORANEO E' ASSOLTO A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DA EFFETTUARE CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

PER L'ACCERTAMENTO IN RETTIFICA, LE SANZIONI ED IL CONTENZIOSO SI APPLICANO LE STESSO NORME STABILITE PER LA TASSA ANNUALE.

**ART.15**

## **RIMBORSI**

NEI CASI DI ERRORE E DI DUPLICAZIONE OVVERO DI ECCEDENZIA DEL TRIBUTO ISCRITTO A RUOLO RISPETTO A QUANTO STABILITO DALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE O DAL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO O DI RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO RICONOSCIUTO ILLEGITTIMO, ADOTTATO DAL COMUNE CON L'ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PRIMA CHE INTERVENGA LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, L'UFFICIO COMUNALE DISPONE LO SGRAVIO O IL RIMBORSO ENTRO NOVANTA GIORNI.

LO SGRAVIO O IL RIMBORSO DEL TRIBUTO ISCRITTO A RUOLO, RICONOSCIUTO NON DOVUTO AI SENSI DELL'ART.64, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. N.507/93, E' DISPOSTO DALL'UFFICIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DENUNCIA TARDIVA DI CUI AL COMMA 4 DEL MEDESIMO ARTICOLO, DA PRESENTARE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO SEI MESI DALLA NOTIFICA DEL RUOLO IN CUI È ISCRITTO IL TRIBUTO.

IN OGNI ALTRO CASO, LO SGRAVIO O IL RIMBORSO DEL TRIBUTO RICONOSCIUTO NON DOVUTO E' DISPOSTO DAL COMUNE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DOMANDA DEL CONTRIBUENTE DA PRESENTARE, A PENA DI DECADENZA, NON OLTRE DUE ANNI DALL'AVVENUTO PAGAMENTO.

## **ART.16 CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA I LOCALI E LE AREE SONO CLASSIFICATI COME SEGUE:

### **CATEGORIA A**

- 1) MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE, RELIGIOSE.
- 2) SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO.
- 3) SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SALE PER GIOCHI, SALE DA BALLO, DISCOTECHE.
- 4) AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO MERCI, DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI, PESE PUBBLICHE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.

### **CATEGORIA B**

- 1) ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO, MOSTRE, ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, AUTOSERVIZI, AUTORIMESSE.
- 2) CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI, PARCHI GIOCO E PARCHI DIVERTIMENTO.

### **CATEGORIA C**

- 1) ABITAZIONI PRIVATE.
- 2) ATTIVITA' RICETTIVO ALBERGHIERE.

### **CATEGORIA D**

- 1) ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE RELATIVE ALLE PRECEDENTI CATEGORIE.
- 2) CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI.

### **CATEGORIA E**

- 1) ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE.
- 2) ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI.
- 3) ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI SERVIZIO.

### **CATEGORIA F**

- 1) PUBBLICI ESERCIZI: RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, BAR, CAFFE', FAST-FOOD, SELF SERVICE E SIMILI; MENSE, GELATERIE E PASTICCERIE, ROSTICCERIE.
- 2) ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI.

PER I LOCALI ED AREE NON COMPRESI NELLE VOCI DI CUI SOPRA, SI APPLICA LA TARIFFA RELATIVA ALLA VOCE PIU' RISPONDENTE.

PER LE AREE SCOPERTE OPERATIVE, ACCESSORIE, PERTINENZIALI VERRA' APPROVATA RELATIVA TARIFFA DALL'ORGANO COMPETENTE.

#### **ART.17**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI E GLI INTERESSI DOVUTI DAI CONTRIBUENTI INCORSI IN UNA VIOLAZIONE, SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

#### **ART.18**

#### **OPERATIVITA' DELLA TARIFFA DI CUI ALL'ART.49 DEL D.Lgs.n.22/1997**

LA SOPPRESSIONE DELLA TASSA RIFIUTI E LA CONTEMPORANEA OPERATIVITA' DELLA TARIFFA "RONCHI" DECORRERA' DAL 1° GENNAIO 2008 IN QUANTO IL COMUNE DI COMABBIO CONSTA DI UN NUMERO DI ABITANTI INFERIORE A 5000.

#### **ART.19**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICABILI CON DECORRENZA 01.01.2000.

ALL. N.1  
TABELLA A)

(RRRSUmod2012)